

SCHEDA 4

IL DOCUMENTO UNICO

Premessa

A norma dell'art. 1, comma 1, del d.l.vo n. 98/2017, il documento unico è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale vengono annotati i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi iscritti al PRA in quanto assoggettati al regime dei mobili registrati ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nel codice civile.

Competente al rilascio del DU è il MIT in quanto "centro unico di servizio", attraverso i propri Uffici periferici (UMC) e gli STA.

Il DU ha validità di certificazione dei dati in esso contenuti, fermo restando che per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli la responsabilità è in capo ad ACI, che è tenuto a validarli ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. c), del d.l.vo n. 98/2017 (v. "**SCHEDA 9**").

Il documento unico, inoltre, è stampato su supporto cartaceo mediante l'utilizzo della modulistica a stretta rendicontazione già in uso per la stampa delle carte di circolazione.

L'unica eccezione, motivata da finalità di risparmio e razionalizzazione delle risorse, è costituita dalle ipotesi in cui è prevista l'emissione di un DU non valido per la circolazione (es. nel caso delle cd. minivolture), che deve essere stampato su foglio bianco formato A4.

Descrizione

Come da allegata esemplificazione (v. Allegato 1), l'aspetto grafico del DU è invariato rispetto a quello della carta di circolazione, così come restano invariate le modalità di compilazione e i criteri di utilizzo dei riquadri (fronte e retro) che compongono la modulistica utilizzata per la stampa del documento stesso.

Rispetto ad una "normale" carta di circolazione, il DU differisce unicamente in quanto, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina, sono indicati:

- il numero di repertorio progressivo PRA
- la data e il tipo di atto per la proprietà;
- la sussistenza o meno (SI/NO) di vincoli o di gravami sul veicolo;
- il numero dei fogli che compongono il DU.

Eventuali informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresa la sussistenza di fermi amministrativi e di provvedimenti amministrativi o giudiziari di sequestro o di confisca, sono annotati in chiaro in uno o più fogli aggiuntivi, anch'essi stampati utilizzando la medesima modulistica a stretta rendicontazione, che

corrispondono alla "Parte II" della carta di circolazione così come definita dalla richiamata direttiva 1999/37/CE.

Nel foglio aggiuntivo sono altresì indicati i nominativi degli eventuali comproprietari o di altri soggetti di interesse ai fini della corretta individuazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo.

Avvertenza

La normativa vigente prevede che, a fronte di talune tipologie di pratiche, non venga rilasciato il DU (es., in caso di cessazione dalla circolazione, di operazioni relative alle ipoteche, ecc.).

Se si tratta di formalità di parte, infatti, viene emessa una certificazione o una ricevuta.

Pertanto, le pertinenti informazioni che attengono allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo verranno riportate nel DU che verrà stampato in occasione di una successiva operazione che ne prevede l'emissione.

Al riguardo, si evidenzia altresì che è in corso di realizzazione un sistema di consultazione online che consentirà, agli intestatari e agli altri soggetti interessati (es. locatari, di visualizzare, oltre al DU, anche tali informazioni aggiuntive aggiornate.

Gestione della modulistica

Con riguardo alla presa in carico della modulistica a stretta rendicontazione e alla relativa contabilizzazione, si rinvia alle istruzioni operative già diramate con:

- circolare prot. n. 1244/MN (U. di G. MOT B 78) del 27 novembre 2000 e circolare prot. n. 884/M360 del 12 giugno 2001 (con riguardo alla tenuta dei registri in formato cartaceo da parte degli STA);

- circolare prot. n. 107746 del 15 dicembre 2009 (con riguardo alla tenuta dei registri in formato digitale da parte degli STA);

- con circolare prot. n. 26714 del 21 settembre 2011 (con riguardo alla tenuta dei registri in formato cartaceo o digitale da parte degli Studi di consulenza abilitati al rilascio del duplicato della carta di circolazione).

Al riguardo, si sottolinea che gli Studi di consulenza automobilistica abilitati sia allo STA sia al rilascio del duplicato della carta di circolazione (e quindi ora anche al duplicato del DU) sono autorizzati ad utilizzare un unico registro (cartaceo o in formato digitale) per la contabilizzazione dei lotti di modulistica a stretta rendicontazione presi in carico, senza necessità di dover distinguere il numero di stampati utilizzati per le operazioni STA e il numero di stampati utilizzati per il rilascio dei duplicati.

Per quanto concerne, infine, la fornitura degli stampati destinati al fabbisogno degli Studi di consulenza, STA e non STA, gli UMC vi provvederanno secondo le modalità già in uso e previo appuntamento per l'accesso alla sede, secondo le direttive generali diramate dall'Amministrazione in relazione alla situazione di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19.